

	COMUNE DI TESERO	PROVINCIA DI TRENTO
	N. REP. ATTI PRIVATI	D.D.
	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SEGRETARILE	
	TRA I COMUNI DI TESERO E PANCHIA'	
	L'anno duemilaventuno, il giorno xxx del mese di dicembre, tra i signori:	
	1. dott.ssa Elena Ceschini , nata a Cavalese (TN) il 23.05.1987, Sindaco	
	pro tempore del Comune di Tesero, la quale interviene in nome e per conto	
	del citato Ente, domiciliata per la carica presso la sede Municipale in via IV	
	Novembre n. 27 ed autorizzata alla sottoscrizione della seguente	
	convenzione con deliberazione del Consiglio Comunale n. XX d.d. _____,	
	esecutiva	
	2. dott. Gianfranco Varesco , nato a Cavalese (TN) il 17.12.1956, Sindaco	
	pro tempore del Comune di Panchià, il quale interviene in nome e per conto	
	del citato Ente, domiciliato per la carica presso la sede Municipale in p.zza	
	Chiesa n. 1 ed autorizzato alla sottoscrizione della seguente convenzione	
	con deliberazione del Consiglio Comunale n. XX d.d. _____, esecutiva;	
	PREMESSO CHE	
	Con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 29.12.2019 (Comune di	
	Tesero) e n. 31 d.d. 28.12.2016 (Comune di Panchià) è stato approvato "Il	
	piano di organizzazione delle gestioni associate obbligatorie di servizi dei	
	comuni di Panchià, Predazzo, Tesero e Ziano di Fiemme" consistente in un	
	progetto di riorganizzazione complessiva dei servizi finalizzato al	
	raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta provinciale con orizzonte	
	temporale 2019. Tale piano, prevedeva, come primo step, la sottoscrizione di	
	una convenzione di Segreteria tra i 4 comuni coinvolti che è stata	
	1	

formalizzata nel 2017 con atto 1584/rep. pr. del comune di Predazzo, d.d. 17.01.2017.

- Il Protocollo d'intesa in materia di Finanza locale per il 2020, sottoscritto tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali in data 8 novembre 2019, ha previsto poi la possibilità, in capo alle Amministrazioni comunali, di superare l'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni comunali previsto dagli artt. 9 bis e ter della L.P. 16 giugno 2006, n.3, nel rispetto della loro autonomia decisionale e organizzativa.

- le amministrazioni convenzionate hanno tutte condiviso l'opportunità di sciogliere, con effetto dalla data del 01.01.2022 (termine ultimo di vigenza 31.12.2021) la convenzione di Segreteria n. 1584/rep. pr., d.d. 17.01.2017, che era stata stipulata al fine di ottemperare a precisi obblighi normativi.

- i Comuni di Tesero e Panchià intendono ora proseguire nel percorso di collaborazione già avviato, condividendo la figura del Segretario comunale, per creare delle economie di scala ma anche tenuto conto che ciò di fatto rispecchia la situazione esistente, in quanto il Segretario comunale di Tesero, anche in base alla convenzione generale già citata stipulata tra i 4 comuni era assegnato solo a Tesero e Panchià.

-Con deliberazione del Consiglio n- ____ d.d. ---- è stata, pertanto approvata la bozza della presente convenzione.

CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

I Comuni di Tesero e Panchià ricompresi nel territorio della Provincia

Autonoma di Trento e rientranti, il primo nella classe III e l'altro nella classe IV, ai fini dell'attribuzione del Segretario Comunale, con la presente convenzione stabiliscono di servirsi dell'opera di un solo Segretario comunale costituendo una convenzione segretariale, ai sensi dell'art. 35 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2. Il Segretario comunale, per la durata della presente convenzione, è incardinato presso il Comune di Tesero, che assume la qualifica di Comune capofila.

ART. 2

La convenzione avrà inizio a decorrere dal 01.01.2022 e durata dieci anni. La convenzione, comunque, potrà essere sciolta per coincidente volontà dei Comuni convenzionati o da parte di uno solo di essi, con apposita deliberazione consiliare, previo preavviso di 30 giorni; lo scioglimento della convenzione avrà decorrenza dal primo giorno successivo allo spirare del termine di preavviso.

ART. 3

Le funzioni del Segretario Comunale sono stabilite dalla legge. Per quanto non previsto lo stesso Segretario è tenuto ad osservare lo Statuto ed i regolamenti dei comuni convenzionati: Il Segretario Comunale presterà servizio presso la sede segretariale di Tesero per 32 ore la settimana e presso la sede di Panchià per 4 ore la settimana, secondo un calendario da concordare preventivamente con i Sindaci.

ART. 4

Tutte le spese relative alla convenzione in oggetto vengono ripartite tra i due Enti come segue:

Comune di Tesero: 8/9

Comune di Panchià: 1/9

Il comune di Tesero provvederà annualmente al riparto delle spese derivanti dalla presente convenzione.

Il Comune di Tesero provvederà al pagamento degli emolumenti spettanti al Segretario, e provvederà altresì al pagamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, stanziando a tal fine le somme nel proprio bilancio. Nella parte attiva sarà prevista la somma che esso presumerà di riscuotere a titolo di trasferimento dall'altro Comune convenzionato.

ART. 5

Al Segretario comunale, a compensazione del maggior lavoro, spetterà un'indennità aggiuntiva di convenzione determinata ai sensi di legge e degli Accordi sindacali.

ART. 6

Le spese delle missioni o trasferte svolte dal Segretario ed i diritti di rogito allo stesso spettanti, saranno esclusivamente a carico del Comune nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate. Nel caso in cui le missioni o le trasferte siano effettuate nell'interesse di entrambi gli enti aderenti alla presente convenzione le stesse saranno ripartite ai sensi del precedente art. 4, così come le spese di aggiornamento.

Art. 7

Il Segretario comunale, nell'ambito dell'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare affidati alla sua responsabilità, assicura la propria presenza in servizio ai sensi dell'art. 3 ed organizza il proprio tempo di lavoro, in modo autonomo.

ART. 8

La valutazione del Segretario comunale, ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria, spetta all'organo individuato dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro ovvero dallo Statuto Comunale di ciascun Ente convenzionato.

Art. 9

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono assicurate da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che, in accordo con il Segretario comunale, garantiranno il miglior funzionamento del servizio di segreteria. In caso di temporanea assenza ovvero vacanza del posto di segretario, i Sindaci degli Enti convenzionati attiveranno, di comune accordo, le opportune procedure di copertura.

ART. 10

Al Segretario comunale è consentita l'assunzione di incarichi presso altre Amministrazioni locali, previa autorizzazione dell'Organo individuato dal Contratto Collettivo ovvero da Atti organizzativi del Comune capofila, sentito il Sindaco dell'altro Ente convenzionato, semprechè ciò sia conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio e non arrechi pregiudizio alcuno al buon andamento degli Uffici.

ART. 11

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o validità della presente convenzione e che non possano essere risolte in via amministrativa si procederà in base alla normativa vigente in materia di giurisdizione.

ART. 12

La presente convenzione risulta esente, ai sensi dell'art. 16, Allegato B del

D.P.R. 26.10.1972 n. 642, dall'imposta di bollo.

ART. 13

Per gli Istituti non espressamente previsti nella presente convenzione, si fa rimando alle leggi ed agli accordi sindacali vigenti. La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2bis della legge 241/1990 e ss.mm. ed ii.

IL SINDACO DI TESERO dott.ssa Elena Ceschini

IL SINDACO DI PANCHIA' dott. Gianfranco Varesco